

(N. 1283)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1950

Maggiore spesa di lire 60.000.000 per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione.

Come è noto con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 31 ottobre 1949, n. 780 sono stati stanziati per l'esercizio finanziario 1949-50 lire 405.685.000, per spese per servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

Di tale somma di lire 220.000.000 sono state destinate al rimborso ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni presso i convitti e collegi a favore di alunni appartenenti alle categorie assistibili e lire 30.000.000 sono state destinate a contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni, istituti e comitati che curano l'istruzione dei reduci.

Si fa presente che nell'esercizio 1948-49 per tali spese erano state stanziati rispettivamente lire 417.000.000 e lire 150.000.000.

Al 30 giugno 1949 erano ricoverati nei vari collegi convenzionati n. 2.200 giovani appartenenti alle categorie assistibili, a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Con la somma di lire 220.000.000 stanziata per l'esercizio 1949-50, per tale spesa, si potevano assistere soltanto 1.200 giovani circa.

Il Ministero quindi si è subito preoccupato di escogitare tutti i mezzi per contenere la spesa nei limiti di bilancio, ha disdetto le convenzioni più onerose, ha ridotto la retta giornaliera pagata per i giovani ricoverati da una media di lire 600 ad una media di lire 480, ha

cercato di dimettere tutti quei convittori le cui famiglie erano in grado di poterli mantenere negli studi iniziati parecchi anni prima e quasi portati a termine.

Peraltro, per quanti accorgimenti si siano potuti escogitare non è stato possibile contenere la spesa nei limiti di stanziamento di lire 220.000.000, perchè si sarebbero dovuti dimettere dai collegi circa 1000 giovani, e ciò è stato impossibile perchè la maggior parte degli assistiti sono orfani di guerra, oppure profughi dalla Venezia Giulia i cui genitori trovansi tuttora nei campi profughi, oppure di rimpatriati dall'estero in seguito ad eventi bellici.

È da notare poi che molti di essi che si dovrebbero dimettere sono privi di entrambi i genitori.

Pertanto la spesa per il mantenimento in convitto dei giovani ricoverati per l'esercizio 1949-50 deve essere aumentato di lire 50 milioni.

Si fa notare infine che la somma di lire 30 milioni stanziata per contributi ad enti che curano l'istruzione dei reduci, per quante

economie si siano potute fare, non è assolutamente sufficiente a soddisfare neppure le richieste delle Associazioni provinciali combattenti e reduci, mutilati ed invalidi, vittime civili della guerra, e Consorzi provinciali per la istruzione tecnica e Provveditorati agli studi di tutta Italia.

Occorre quindi un maggiore stanziamento di lire 10.000.000.

Si è quindi predisposto, d'intesa con il Ministero del tesoro, l'unito schema di disegno di legge inteso a maggiorare lo stanziamento per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica della somma di lire 60.000.000.

Più precisamente, dei predetti 60.000.000, lire 50.000.000 per rimborso ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni presso convitti e collegi a favore di alunni appartenenti alle categorie assistibili e di lire 10.000.000, per contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni, istituti e comitati che curano l'istruzione dei reduci.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La spesa di lire 405.685.000 autorizzata con la legge 31 ottobre 1949, n. 780, per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, è aumentata di lire 60.000.000.

La maggiore somma di cui al comma precedente sarà destinata, quanto a lire 50.000.000, al rimborso di enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni presso i convitti e collegi a favore di alunni appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945,

n. 425 e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646; e quanto a lire 10.000.000, a contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni, istituti e comitati che curano l'istruzione dei reduci previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 e articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

### Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 60.000.000 autorizzata con la presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50. (Quinto provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.